

Atto: **REGOLAMENTO REGIONALE** 8 marzo 2004, n. 1

Titolo: **Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale.**

Pubblicazione: [\(B.U. 18 marzo 2004, n. 28\)](#)

[urn:nir:regione.marche:regolamento:2004-03-08;1](#)

Stato: **Vigente**

Tema: [SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'](#)

Settore: [SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA](#)

Materia: [Strutture assistenziali](#)

Nota: Errata corregge nel b.u.r. n. 76 del 22 luglio 2004.

Sommario

[Art. 1 \(Oggetto\)](#)

[Art. 2 \(Integrazione socio-sanitaria\)](#)

[Art. 3 \(Requisiti e tempi di adeguamento\)](#)

[Art. 4 \(Autorizzazione all'esercizio di nuove strutture e servizi\)](#)

[Art. 5 \(Autorizzazione all'esercizio di strutture e servizi già operanti\)](#)

[Art. 6 \(Trasformazioni, ampliamenti e trasferimenti delle strutture già autorizzate\)](#)

[Art. 7 \(Sospensione o interruzione dell'attività\)](#)

[Art. 8 \(Comunicazione periodica\)](#)

[Art. 9 \(Verifiche e controlli\)](#)

[Art. 10 \(Anagrafe regionale e monitoraggio delle strutture e dei servizi autorizzati\)](#)

[Art. 11 \(Norma transitoria\)](#)

[Allegato 1](#)

[Allegato 2](#)

[Allegato A](#)

[Allegato B](#)

Art. 1 *(Oggetto)*

1. Il presente regolamento definisce i requisiti funzionali, strutturali e organizzativi, nonché le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale di cui alla [legge regionale 6 novembre 2002, n. 20](#) (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale), di seguito denominata legge.

2. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio è condizione per l'operatività delle strutture e dei servizi di cui al comma 1.

Art. 2 *(Integrazione socio-sanitaria)*

1. Le strutture e i servizi oggetto del presente regolamento svolgono attività socio-assistenziali e socio-sanitarie, secondo quanto indicato nei requisiti specifici delle singole tipologie di struttura.

2. Per favorire l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni socio-sanitarie necessarie a soddisfare le necessità assistenziali dei soggetti destinatari, l'erogazione delle prestazioni e dei servizi è organizzata, di norma, attraverso la valutazione multidisciplinare e multidimensionale del bisogno, la definizione di un piano di lavoro integrato e personalizzato e la valutazione periodica dei risultati ottenuti, sulla base degli indirizzi e dei protocolli emanati dalla Regione.

Art. 3

(Requisiti e tempi di adeguamento)

1. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, le strutture e i servizi devono possedere i requisiti indicati per ciascuna tipologia nell'allegato A.
2. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il soggetto titolare delle strutture e dei servizi deve garantire la presenza di figure professionali qualificate per le funzioni di coordinamento, educative e socio-sanitarie, secondo quanto previsto dall'allegato B.
3. Le strutture già operanti devono adeguarsi, ai sensi dell'articolo 14 della legge, ai requisiti richiesti dalla tipologia di struttura entro i termini indicati negli allegati A e B.
4. La tolleranza riguardo alle superfici dei locali ammessa per le strutture già operanti, dove espressamente richiamata, è estesa agli edifici ristrutturati o già costruiti con destinazione d'uso per servizi socio-assistenziali e sanitari.
- 4 bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche alle strutture da collocare in immobili che non possono essere ampliati o modificati per espresso divieto delle autorità preposte alla tutela dei beni culturali e dei vincoli artistici, storici ed archeologici.

Nota relativa all'articolo 3:

Così modificato dall'[art. 1, r.r. 24 ottobre 2006, n. 3](#).

Art. 4

(Autorizzazione all'esercizio di nuove strutture e servizi)

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di nuove strutture e servizi è presentata, dal soggetto titolare delle strutture e dei servizi medesimi di cui al presente regolamento, al Comune competente per territorio sulla base del modello di cui all'allegato 1, stabilito anche ai fini dell'invio dei dati di cui all'articolo 10, comma 1.
2. Per soggetto titolare delle strutture e dei servizi si intende il proprietario o detentore a qualsiasi titolo della struttura medesima.
3. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
 - a) relazione descrittiva delle principali caratteristiche strutturali, corredata di planimetria quotata e datata, con l'indicazione della superficie e dell'uso di ogni singolo vano, nonché delle planimetrie degli spazi esterni e delle pertinenze connesse alla struttura per la specifica attività, sottoscritte dal tecnico estensore e dal soggetto titolare;
 - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'[articolo 47 del decreto del](#)

[Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e sottoscritta dal soggetto richiedente, attestante il rispetto della normativa vigente in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza con indicazione della data di rilascio e dell'autorità amministrativa che ha rilasciato i certificati e gli altri atti amministrativi;

c) scheda relativa alla struttura per la quale si richiede l'autorizzazione, compilata nella colonna riservata alla risposta e firmata in ogni pagina ai sensi del [d.p.r. 445/2000](#), di cui all'allegato A;

d) documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'allegato A contrassegnati con un asterisco;

e) dichiarazione, a firma del soggetto richiedente, attestante la dotazione del personale in servizio nella struttura a regime, con l'indicazione del numero delle ore settimanali di servizio previste e della relativa qualifica professionale;

f) per le società e le associazioni, copia dell'atto costitutivo e dello [statuto](#);

g) dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia, ove richiesta ai sensi della normativa vigente in materia.

4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al presente regolamento, il Comune si avvale di una apposita commissione tecnico-consulativa costituita presso ciascun ambito territoriale e presieduta dal coordinatore dell'ambito medesimo. La commissione è nominata dal Sindaco del Comune capofila per un quinquennio ed è composta da esperti in materia di edilizia, impiantistica, organizzazione e gestione di strutture sociali, designati dal Comitato dei Sindaci dell'ambito, nonché da un medico del dipartimento di prevenzione, designato dalla competente Zona territoriale dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR).

5. Il Comune, accertata la regolarità della domanda di autorizzazione, ne trasmette copia al presidente della commissione di cui al comma 4. La commissione esamina la domanda e provvede alla verifica dei requisiti, eventualmente anche presso la sede della struttura, attivando al suo interno un nucleo di valutazione commisurato alle dimensioni e alla tipologia della struttura da autorizzare. La commissione esprime il proprio parere entro cinquanta giorni dal ricevimento della documentazione.

6. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune, previo parere della commissione di cui al comma 4, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

6 bis. Ove sia necessario effettuare lavori tali da richiedere la temporanea chiusura della struttura interessata, l'attività può essere continuata in altra struttura a disposizione del soggetto titolare dotata dei requisiti previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione, previa specifica autorizzazione del Comune con indicazione del periodo massimo di validità.

Nota relativa all'articolo 4:

Così modificato dall'[art. 2, r.r. 24 ottobre 2006, n. 3](#).

Art. 5

(Autorizzazione all'esercizio di strutture e servizi già operanti)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge, le strutture già operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono tenute a presentare, entro il 31 dicembre 2004, domanda di autorizzazione redatta secondo quanto previsto dall'articolo 4, corredata anche di una relazione che illustri, sulla base dell'utenza ospitata, la scelta della tipologia di struttura per cui l'autorizzazione è richiesta.

2. L'autorizzazione può essere richiesta per più tipologie di struttura, mediante presentazione di distinte domande in relazione a ciascuna tipologia.

3. Qualora la struttura non possieda i requisiti stabiliti dal presente regolamento, il Comune rilascia un'autorizzazione provvisoria, con obbligo di adeguamento nei termini indicati negli allegati A e B. Nel caso di requisiti strutturali, indicati nella tabella A con il valore zero, non posseduti, o posseduti in parte, alla data di presentazione della domanda, il Comune, valutando la specificità del requisito nel contesto generale della funzionalità del servizio, può rilasciare l'autorizzazione provvisoria con obbligo di adeguamento degli stessi entro un termine non superiore a centottanta giorni.

4. Devono altresì presentare domanda di autorizzazione:

a) le strutture provvisoriamente autorizzate ai sensi della [l.r. 16 marzo 2000, n. 20](#) (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) che rientrano nelle tipologie di cui alla [l.r. 20/2002](#);

b) le case di riposo che hanno già presentato domanda di autorizzazione per nucleo di assistenza residenziale (NAR) e che sono tenute a presentare la domanda per residenza protetta per anziani secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge;

c) le strutture che hanno richiesto, ma non ancora ottenuto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'autorizzazione provvisoria ai sensi delle deliberazioni del Consiglio regionale 8 marzo 1995, n. 272 e 20 marzo 1996, n. 54, nonché della deliberazione della Giunta regionale 10 gennaio 2000, n. 25.

5. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune secondo quanto previsto dall'articolo 4 entro centottanta giorni dalla presentazione delle domande di cui al comma 1.

Nota relativa all'articolo 5:

Così modificato dall'[art. 19, l.r. 2 agosto 2004, n. 17](#).

Ai sensi dell'[art. 32, l.r. 24 dicembre 2004, n. 29](#), il termine di cui al comma 1 è prorogato al 31 dicembre 2005.

Art. 6

(Trasformazioni, ampliamenti e trasferimenti delle strutture già autorizzate)

1. Sono soggette ad autorizzazione anche le trasformazioni di tipologia, gli ampliamenti ed i trasferimenti di strutture autorizzate ai sensi del presente regolamento.

2. Nei casi di cui al comma 1, il soggetto titolare presenta apposita domanda al Comune competente per territorio, attestando il possesso dei requisiti per l'autorizzazione e integrando la documentazione già presentata con l'ulteriore documentazione occorrente in base a quanto previsto dall'articolo 4.

Art. 7

(Sospensione o interruzione dell'attività)

1. Il soggetto titolare comunica entro venti giorni, al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, la sospensione o l'interruzione dell'attività.

2. In caso di sospensione o interruzione superiore a nove mesi, l'autorizzazione è revocata.

Art. 8
(Comunicazione periodica)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i soggetti titolari presentano al Comune apposita dichiarazione redatta ai sensi del [d.p.r. 445/2000](#), attestante la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

Art. 9
(Verifiche e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 12 della legge, il Comune e la Regione dispongono verifiche e controlli sulle strutture ed i servizi autorizzati avvalendosi anche della Commissione di cui all'articolo 4, comma 4, nonché dei servizi del dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL competente per territorio.

2. Nel caso in cui sia accertata l'assenza di uno o più dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione, ovvero la presenza di un numero di ospiti superiore al massimo autorizzato, il Comune diffida il soggetto titolare a provvedere al necessario adeguamento entro il termine stabilito nell'atto di diffida medesimo. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato, con atto motivato, una sola volta.

3. In caso di mancato adeguamento nel termine, ovvero di accertamento di gravi carenze che possono pregiudicare la sicurezza degli assistiti o degli operatori, il Comune sospende, anche parzialmente, l'attività, indicando gli adempimenti da effettuare.

4. L'autorizzazione decade qualora il soggetto titolare non richieda al Comune, entro trenta giorni dal termine del periodo di sospensione, la verifica circa il superamento delle carenze riscontrate. In caso di decadenza dell'autorizzazione, l'attività può essere nuovamente esercitata solo a seguito di presentazione di una nuova domanda, redatta secondo le modalità di cui all'articolo 4.

5. Il Comune provvede alla verifica entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 10
(Anagrafe regionale e monitoraggio delle strutture e dei servizi autorizzati)

1. La Regione istituisce l'anagrafe regionale delle strutture e dei servizi oggetto del presente regolamento e definisce le modalità e i termini per l'invio dei dati da parte dei Comuni e dei soggetti titolari delle autorizzazioni.

2. La Regione attua il monitoraggio sul processo di autorizzazione delle strutture e dei servizi di cui al presente regolamento, con particolare riferimento a quanto previsto all'articolo 2, comma 2 e all'articolo 5, comma 4.

Art. 11
(Norma transitoria)

1. Ove per l'adeguamento di cui all'articolo 3, comma 3, sia necessario effettuare lavori tali da richiedere la temporanea chiusura della struttura interessata, l'attività può essere continuata in altra struttura a disposizione del soggetto titolare dotata dei requisiti previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione, previa specifica autorizzazione del Comune con indicazione del periodo massimo di validità.

Allegato 1

Fac-simile della domanda per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale ([L.R. 6 novembre 2002, n. 20](#))

Allegato "1"

**DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE
E DEI SERVIZI SOCIALI A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE**

(l.r. 6 novembre 2002, n.20)

AL COMUNE DI

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI _____ **(nota 1)**

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (_____) il _____
residente nel Comune di _____ (_____)
in Via/Piazza _____ n. _____, cittadinanza _____,
in qualità di titolare o legale rappresentante del/della _____

_____ **(nota 2)**

denominato/a _____
con sede legale nel Comune di _____ (_____)
in Via/Piazza _____ n. _____
codice fiscale _____ partita IVA _____
telefono _____ fax _____

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della struttura _____ **(nota 1)**

denominata _____
ubicata nel Comune di _____ (_____)
in Via/Piazza _____ n. _____.

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni **(nota 3)**, sotto la propria responsabilità (art. 47 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA

1. che (nota 4) il soggetto richiedente l'autorizzazione in oggetto:

è iscritto al Registro delle Persone Giuridiche c/o la Cancelleria del Tribunale di _____ al n. _____ in data _____;
(solo per le Persone Giuridiche tenute all'iscrizione)

è iscritto al Registro delle Imprese c/o la Camera di Commercio di _____ al n. _____ in data _____;
(solo per le Cooperative, le Società di Persone e le Società di Capitali)

è iscritto all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali al n. _____ in data _____;
(solo per le Cooperative Sociali)

è iscritto al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato al n. _____ in data _____;
(solo per le Associazioni di Volontariato)

è iscritto all'Anagrafe delle ONLUS n. _____ in data _____;
(solo per le altre ONLUS)

è iscritto al _____ al n. _____ in data _____;
(altri pubblici registri o albi)

2. che la struttura ha una capacità ricettiva di n. _____ posti;

3. che la destinazione d'uso dei locali relativi alla struttura di cui alla presente richiesta è la seguente:

_____ (nota 5)
come da _____ (nota 6)

4. che il soggetto richiedente **ha la disponibilità della struttura** per la quale chiede il rilascio dell'autorizzazione a titolo di:

__ PROPRIETA'

__ ALTRO

(specificare) _____

5. che (nota 7) il Comune di _____
in data _____ prot. n. _____ ha rilasciato l'autorizzazione al deposito, manipolazione, preparazione e somministrazione di alimenti relativamente alla struttura per la quale si chiede il rilascio della autorizzazione;

6. che la struttura è conforme ai requisiti minimi autorizzativi come riportato nelle schede allegate compilate e sottoscritte che formano parte integrante della presente dichiarazione sostitutiva di atto notorio (nota 8);

7. che le copie dei seguenti documenti, allegate alla presente richiesta, sono conformi agli originali (nota 9):

8. altro (nota 10):

9. i seguenti dati relativi al **responsabile della struttura** per la quale si richiede il rilascio dell'autorizzazione:

Cognome e Nome _____;

Luogo e Data di Nascita _____;

Cittadinanza _____;

Residenza _____;

Titolo di studio _____;

Esperienze di servizio _____

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a:

- applicare nei confronti dei dipendenti della struttura condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nelle categorie di appartenenza;

In..... data

Firma (nota 11)

NOTE PER LA COMPILAZIONE

(1): Specificare la tipologia di struttura per la quale si chiede il rilascio dell'autorizzazione (es.: comunità familiare per minori, comunità alloggio per disabili, casa di riposo e residenza protetta per anziani).

(2): Cooperativa sociale, Associazione, Fondazione, Ditta Individuale, Società Privata (s.n.c., s.r.l., ecc.), Comune di, Ente Religioso, altro.....

(3): Art. 76 D.P.R. n. 445/2000, commi 1, 2 e 3:

“Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto

falso.

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale".

(4): Le notizie di cui al punto **2)** vanno indicate solo da parte dei Soggetti o Enti iscritti nei Registri o Albi a cui si fa riferimento.

(5): Specificare la destinazione d'uso dei locali (es.: civile abitazione, casa di riposo, residenza protetta, ecc.).

(6): Indicare gli estremi dei certificati o degli altri atti dai quali risulta la destinazione d'uso dei locali.

(7): Da compilare solo nei casi in cui, in base alla vigente normativa igienico-sanitaria, occorre l'autorizzazione comunale per deposito, manipolazione, preparazione e somministrazione degli alimenti.

(8): Le schede relative ai requisiti strutturali ed organizzativi sono articolate su quattro colonne: nella prima a sinistra è indicato il numero progressivo del requisito, nella seconda è formulato il requisito, nella terza è indicato il tempo di adeguamento espresso in anni, nell'ultima va indicata la risposta: **SI**, in caso di requisito soddisfatto, **NO** in caso di requisito non soddisfatto. Il tempo di adeguamento decorre dalla data di pubblicazione del Regolamento sul BUR. Il tempo **0** significa che il requisito deve essere posseduto alla data della domanda di autorizzazione. Il tempo **0*** (zero con asterisco) significa che è necessario allegare alla domanda di autorizzazione la documentazione attestante il possesso del relativo requisito.

(9): I documenti devono essere allegati, oppure, se già in possesso di pubblici uffici, può esserne soltanto indicato il relativo deposito.

(10): Altre eventuali notizie utili ai fini dell'istruttoria.

(11) Per la firma si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. n. 445/2000.

Spazio per l'autenticazione

Si attesta che la suesposta dichiarazione è stata resa e sottoscritta in presenza del sottoscritto dal/dalla

Sig./Sig.ra.....
nato/a a il
residente a
in Via/Piazza n.....,
- identificato/a a mezzo di
- che è stato/a previamente informato/a sulle responsabilità e sulle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni.

In..... addì.....

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Spazio per l'ufficio ricevente l'istanza

La suesposta dichiarazione è stata sottoscritta in presenza del sottoscritto dal/dalla

Sig./Sig.ra.....
nato/a a il
residente a
in Via/Piazza..... n.....,
- identificato/a a mezzo di
In..... addì.....

IL FUNZIONARIO ADDETTO

.....

Allegato “2”

Comune di _____ (_____)

AUTORIZZAZIONE N. _____ DEL _____

IL DIRIGENTE (IL RESPONSABILE) DEL SERVIZIO _____

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente autorizzazione;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, emanare il presente atto;

AUTORIZZA

☐ **L'apertura**

☐ **Il trasferimento**

☐ **La trasformazione**

☐ **L'ampliamento**

Della struttura

Denominazione: _____

Sede: _____

Tipologia: _____

Capacità Ricettiva: _____

Soggetto titolare

Denominazione: _____

Natura Giuridica: _____

Sede: _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

Dati del responsabile della struttura

Cognome e Nome: _____

Luogo e Data di Nascita: _____

Residenza _____ Cittadinanza: _____

Eventuali prescrizioni ed annotazioni

_____, in data _____.

IL DIRIGENTE (IL RESPONSABILE) DEL SERVIZIO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Riferimenti normativi

Motivazione

[illegible]

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Testo vigente

REGOLAMENTO REGIONALE 24 ottobre 2006, n. 3

Modifiche al regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 in materia di autorizzazione delle strutture e dei

servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale

(B.U. 2 novembre 2006, n. 105 - 2 novembre 2006)

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialità

Sommario

[Art. 1 \(Modifiche dell'articolo 3\)](#)

[Art. 2 \(Modifiche dell'articolo 4\)](#)

[Art. 3 \(Sostituzione dell'allegato A\)](#)

[Art. 4 \(Modifiche dell'allegato B\)](#)

[Art. 5 \(Norme finali e transitorie\)](#)

Art. 1

(Modifiche dell'articolo 3)

1.
2.

Nota relativa all'articolo 1:

Il comma 1 sostituisce il comma 4 dell'art. 3, r.r. 8 marzo 2004, n. 1.

Il comma 2 aggiunge il comma 4 bis all'art. 3, r.r. 8 marzo 2004, n. 1.

Art. 2

(Modifiche dell'articolo 4)

1.
2.
3.

Nota relativa all'articolo 2:

Il comma 1 modifica il comma 4 dell'art. 4, r.r. 8 marzo 2004, n. 1.

Il comma 2 sostituisce il comma 5 dell'art. 4, r.r. 8 marzo 2004, n. 1.

Il comma 3 aggiunge il comma 6 bis all'art. 4, r.r. 8 marzo 2004, n. 1.

Art. 3

(Sostituzione dell'allegato A)

1.

Nota relativa all'articolo 3:

Sostituisce l'allegato A, r.r. 8 marzo 2004, n. 1.

Art. 4

(Modifiche dell'allegato B)

Pagina 1 di 3

1.
2.
3.

4. La quarta colonna della tabella B è da intendersi nel senso che i tempi di adeguamento in essa indicati fissano i termini entro cui il personale in servizio deve possedere i requisiti previsti nella terza colonna della medesima tabella B.

Nota relativa all'articolo 4:

I commi 1, 2 e 3 modificano l'allegato B, r.r. 8 marzo 2004, n. 1.

Art. 5

(Norme finali e transitorie)

1. I tempi di adeguamento ai requisiti strutturali, organizzativi e del personale di cui all'allegato A al r.r. 1/2004, come sostituito dal presente regolamento, e all'allegato B al r.r. 1/2004, come modificato dall'articolo 4 del presente regolamento, decorrono dal 1° gennaio 2006.

2. Al fine di promuovere l'aggiornamento, la formazione e la riqualificazione del personale in servizio, con particolare riferimento alle figure educative e di assistenza socio-sanitaria, la Giunta regionale definisce, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i percorsi formativi ed i crediti necessari ad acquisire i titoli professionali o la certificazione di competenze equivalenti.

3. Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 2006, in possesso dei requisiti previsti all'allegato B, può svolgere le funzioni ivi indicate sia in strutture già operanti sia in strutture di nuova istituzione, fermo restando l'obbligo di aggiornamento, formazione e riqualificazione di cui al comma 2.

4. In deroga a quanto previsto negli allegati A e B, nelle more di attivazione e realizzazione dei corsi di formazione professionale per OSS, la funzione socio-sanitaria può essere svolta da personale in possesso delle qualifiche di OTA, OSA, ASA, ADEST, ASS e AdB conseguite al termine della frequenza di corsi di formazione professionale autorizzati e individuati dalla Giunta regionale o in possesso del diploma di scuola media inferiore e di due anni di esperienza in strutture similari, fermo restando l'obbligo per il personale medesimo di acquisire i requisiti professionali con le modalità definite dalla deliberazione di cui al comma 2.

5. Le strutture operanti che hanno avanzato richiesta di autorizzazione per comunità socio-educativo-riabilitativa, residenza protetta e centro socio-educativo-riabilitativo diurno per disabili di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), e comma 4, lettera a), della l.r. 6 novembre 2002, n. 20 e che accolgono utenza diversa o in numero superiore a quanto previsto all'allegato A, possono essere autorizzate ad esercitare l'attività anche in deroga alla tipologia di utenza ed alla capacità ricettiva prevista per tali strutture ed alla articolazione in nuclei. L'autorizzazione è subordinata alla prescrizione che le suddette strutture presentino un programma di adeguamento ai requisiti previsti dal presente regolamento, concordato con i servizi sociali e sanitari territoriali e redatto secondo le modalità, gli indirizzi e i termini stabiliti dalla Giunta regionale. Le predette strutture, qualora ospitino soggetti in numero superiore alla capacità ricettiva prevista nell'allegato A, non possono accogliere nuova utenza fino al raggiungimento del possesso dei requisiti previsti.

6. Le strutture operanti che hanno avanzato richiesta di autorizzazione per casa di riposo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), della l.r. 20/2002, possono essere autorizzate ad esercitare l'attività anche in deroga a quanto previsto al paragrafo "Tipologia dell'utenza" di cui all'allegato A, limitatamente agli anziani non autosufficienti ospiti della struttura alla data di entrata in vigore del presente regolamento ferma restando la verifica di compatibilità della permanenza dei predetti ospiti da parte dell'Unità valutativa distrettuale competente.

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le strutture operanti che hanno avanzato domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 del r.r. 1/2004 e per le quali non è stato concluso il procedimento, possono integrare la documentazione prodotta. In tal caso:

a) i Comuni rilasciano l'autorizzazione nel termine di centottanta giorni dalla ricezione della integrazione;

b) la Commissione di cui all'articolo 4, comma 4, del r.r. 1/2004 esprime il parere entro cento giorni dal ricevimento della documentazione.

8. Al fine di garantire una uniforme e puntuale applicazione in tutte le strutture delle disposizioni contenute negli allegati A e B al r.r. 1/2004, così come modificati e sostituiti dal presente regolamento, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può dettare indirizzi applicativi.